

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Art. 1

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti attività educativa. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali. In particolare:

- a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto ambientale;
- c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane, nazionali ed estere;
- d. scambi e gemellaggi con Istituti scolastici;
- e. approfondimento di particolari e significative tematiche relative alle materie d'indirizzo.

Art. 2

Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. I viaggi d'istruzione debbono essere deliberati dai Consigli di classe e, se conformi, potranno essere posti in essere dal Dirigente Scolastico.

Art. 3

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

Art. 4

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati ed approvati dai Consigli di Classe. Anche nel corso dell'anno scolastico potrebbero eccezionalmente essere organizzate visite guidate che scaturiscono da particolari iniziative culturali e formative.

Art. 5

Sulla base delle proposte approvate dai Consigli di Classe, un docente proponente redigerà il progetto dell'attività e/o del viaggio di istruzione. Tale progetto dovrà contenere:

- a. la meta verso cui organizzare il viaggio;
- b. Il periodo dell'a. s. selezionato;
- c. La durata dello stesso in giorni;
- d. il numero degli alunni partecipanti;
- e. gli obiettivi educativi e didattici che ci si propone di conseguire con l'iniziativa;
- f. il programma di massima del viaggio stesso, distinto per giorni;
- g. il costo del viaggio;
- h. i docenti accompagnatori.

Art. 6

Tali progetti dovranno essere inviati alla dirigenza (nelle modalità e tempi indicati dalla scuola) in modo da poter avviare l'iter per la loro realizzazione.

Art. 7

Nel caso l'attività preveda un contributo economico a carico degli alunni, occorrerà di norma l'adesione dei due terzi degli alunni della classe.

Art. 8

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e la contemporaneità con particolari eventi.

I viaggi d'istruzione avranno orientativamente la seguente durata massima:

- 6 gg. 5 notti per i viaggi all'estero
- 4 gg. 3 notti per i viaggi in Italia

È fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative particolari che potranno essere valutate di volta in volta.

Art. 9

I viaggi d'istruzione possono avvenire sul territorio nazionale o all'interno dei paesi dell'U.E. Il Commissario straordinario, ciascun anno scolastico, con separata delibera, stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative.

Art. 11

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere di norma individuati esclusivamente fra i docenti/educatori della classe interessata, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Solo in casi eccezionali e motivati il D.S. potrà autorizzare la partecipazione di docenti/educatori di altre classi in qualità di accompagnatori. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

Art. 12

Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti, pur garantendo dove necessario la presenza di due accompagnatori per viaggio.

- Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni.
- Si dovrà curare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

Art. 13

Una volta concluso l'iter procedurale e prima dell'ordine del viaggio, l'intera pratica (progetto, tabella comparativa dei preventivi, aggiudicazione provvisoria) sarà portata all'attenzione del D.S. che autorizzerà il viaggio.

Art. 14

Dopo che gli uffici avranno espletato l'iter relativo previsto, le famiglie degli alunni partecipanti dovranno versare sul C/C bancario dell'Istituto una quota di acconto pari al 40% circa (o altra cifra eventualmente stabilita) del costo del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata in segreteria.

La quota versata a titolo di acconto non verrà restituita in nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. Ai genitori, o a chi esercita la responsabilità genitoriale, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra.

Il saldo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza.

In caso di rinuncia al viaggio verranno applicate penalità in base alle condizioni e vincoli richiesti dall'Agenzia di Viaggio.

La quota versata potrà essere restituita solo in caso di ritiro motivato dell'alunno (gravi motivi familiari o di salute), opportunamente documentato e di non aggravio per gli altri partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. La suddetta procedura potrà subire variazione al momento non prevedibili.

Tutte le iniziative saranno subordinate alla situazione sanitaria e di sicurezza contingenti.

Art. 15

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti. Ai docenti accompagnatori spettano i rimborsi dei pernottamenti e dei pasti.

Art. 16

Qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell'Istituto.

Art. 17

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

Art. 18

Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Amministrazione del Convitto potrà deliberare totalio parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria. Di norma, 2/3 della spesa a carico dell'Istituto e 1/3 a carico delle famiglie.

Art. 19

Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata, il docente/educatore responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 20

Le norme di cui al presente regolamento, si applicano - per quanto compatibili - anche a viaggi che riguardino singoli alunni o gruppi degli stessi in rapporto a iniziative e progetti specifici.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente o eventuali disposizioni del Dirigente Scolastico.

